

Identificazione e registrazione di animali e stabilimenti

Ecco cosa prevede il DL 5 Agosto 2022, n. 134



di **DANIELA MULAS**
Vicepresidente FNOVI

Il 27 settembre 2022 sono entrati in vigore i decreti legislativi nn. 134, 135 e 136¹ del 5 agosto 2022 riguardanti l'adeguamento delle disposizioni nazionali in materia di sanità animale al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (Animal Health Law) relativo alle malattie animali trasmissibili.

I decreti sono il risultato dell'applicazione della strategia dell'Unione in materia di sanità animale "Prevenire è meglio che curare", che tiene conto, nell'ottica "One Health", del legame tra sanità animale e sanità pubblica, ambiente, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, benessere animale, antimicrobico resistenza e degli aspetti produttivi ed economici del settore zootecnico.

Uno dei principali obiettivi dell'Ue consiste infatti nell'identificare i problemi prima che si presentino e, al tempo stesso, essere pronta a gestire l'insorgere di focolai e situazioni di crisi. La prevenzione delle minacce e la gestione delle crisi sono facilitate dai meccanismi di sorveglianza, come il dispositivo comunitario della tracciabilità che comprende appunto i sistemi d'identificazione ed etichettatura e il sistema Traces (sistema esperto comunitario per il controllo degli scambi).

In particolare il Decreto n. 134 intitolato "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53" riorganizza l'attuale sistema di identificazione e registrazione, denominato «sistema I&R»², in attuazione



della parte IV «Registrazione, riconoscimento, tracciabilità e movimenti» del regolamento (UE) n. 2016/429. Oltre ad assicurare l'identificazione, la registrazione e quindi, con le modalità previste per le varie specie e tipologie di animali, la tracciabilità degli animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale, anche ai fini della trasmissione delle relative informazioni al consumatore finale e ai fini della trasparenza di mercato, il nuovo sistema ha la finalità di:

- garantire la disponibilità delle informazioni alle Autorità competenti e alle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di compiti istituzionali se direttamente connessi al sistema I&R e il supporto per l'applicazione efficace delle misure di prevenzione e controllo delle malattie di cui al regolamento (UE) n. 2016/429, contribuendo alla tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico;
- definire le azioni correttive e le sanzioni che le Autorità competenti devono adottare in caso di violazione delle disposizioni del sistema I&R;
- garantire il supporto dei dati nella BDN, per la programmazione e l'esecuzione dei controlli di Sanità Pubblica Veterinaria e di quelli previsti dalla regolamentazione vigente in materia di erogazione dei premi comunitari. Il primo responsabile dell'identificazione è l'operatore del settore alimentare che deve provvedere all'identificazione e alla registrazione in BDN di ciascun animale detenuto conformemente al regolamento (UE) n. 2016/429, al regolamento delegato (UE) n. 2019/2035, e ai regolamenti di esecuzione (UE) nn. 2021/520 e 2021/963, rispettando i tempi e le modalità indicati in un apposito manuale operativo che dovrà essere predisposto dal Ministero della Salute.

All'interno di questo quadro figure chiave sono rappresentate dai medici veterinari libero professionisti, che dovranno essere appositamente autorizzati dalla ASL per l'applicazione del sistema I&R degli animali da compagnia e degli equini, compreso il rilascio e la consegna del documento unico di identificazione a vita, e dai medici veterinari militari per il corretto funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli animali e degli stabilimenti di propria competenza.

I dirigenti medici veterinari delle ASL contribuiscono con il ruolo di autorità competenti al corretto funzionamento del sistema I&R sul territorio di propria competenza tramite l'organizzazione, la programmazione, il coordinamento e la verifica delle attività delle ASL e delle informazioni di competenza inserite nei sistemi informativi.

Il Decreto legislativo n. 134 prevede l'adozione di una serie di atti che avranno lo scopo di definire aspetti specifici del sistema di identificazione e registrazione, tra i quali ricordiamo:

- un decreto del Ministro della Salute, per l'istituzione di un Comitato tecnico di coordinamento per la valutazione di eventuali modifiche al sistema I&R;
- un decreto del Ministro della Salute per la piena attuazione dell'anagrafe degli animali da compagnia e per le attività per cui sono necessarie specifiche disposizioni di benessere animale, entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto;
- un decreto del Ministro della Salute, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, per la definizione di un manuale operativo recante le modalità tecniche di gestione del sistema I&R;
- un decreto del Ministro della Salute per definire le mo-

dalità di erogazione dei programmi formativi per gli operatori e i professionisti degli animali in materia di sistema I&R, da adottarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto.

Il decreto in esame, unitamente agli altri atti legislativi predisposti in attuazione dei regolamenti comunitari offre certamente un'occasione per il processo di rinnovamento normativo e organizzativo dell'intero sistema della sanità animale finalizzato a rafforzare e migliorare gli strumenti di prevenzione e controllo delle malattie animali per elevare ulteriormente il livello di tutela della salute e del benessere degli animali e della sanità pubblica.

Come organo apicale della professione medico veterinaria, la Fnovi si aspetta da parte del Ministero non solo il coinvolgimento, ma soprattutto l'ascolto nella fase di predisposizione dei decreti attuativi.

Ciò al fine di non sprecare l'occasione di contribuire fattivamente al rinnovamento atteso dal sistema sanità pubblica veterinaria il cui fine ultimo è la salute dell'ecosistema e degli esseri viventi, uomo, animali, piante che lo popolano.

¹ I decreti legislativi pubblicati dettano disposizioni, rispettivamente, in materia di:

- sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (d.lgs 134/2022);
- commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica (d.lgs 135/2022);
- prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo (d.lgs 136/2022).

² Nel «sistema I&R» rientrano anche gli animali da compagnia, con l'attribuzione di specifiche responsabilità del proprietario, dell'operatore di animali da compagnia e delle Regioni e Province autonome e al sistema informativo Nazionale degli animali da compagnia, «SINAC» sarà dedicata sezione della BDN.

La normativa dell'Unione europea in materia di sanità animale

Fino al 21 aprile 2021, la legislazione dell'Unione europea in materia di salute animale era costituita da numerose normative correlate. Mancava un quadro giuridico generale volto a stabilire un complesso armonizzato di principi. Questa assenza è stata colmata con il regolamento (UE) 2016/429 (chiamato anche «Animal Health Law» AHL o «normativa in materia di sanità animale»).

Obiettivo del Animal Health Law

- prevenire e controllare le malattie animali che possono essere trasmesse ad altri animali o esseri umani;
- per potenziare l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nell'intera filiera agroalimentare.

Punti fondamentali

- responsabilità più chiare per le aziende agricole che si occupano degli animali di allevamento, pesci e crostacei e altre persone coinvolte (ad esempio i medici veterinari) nella diagnosi precoce al fine di prevenire la diffusione dei principali focolai di malattie e limitarne i danni;
- una base giuridica più chiara e strumenti migliori per permettere alle autorità veterinarie di combattere le malattie trasmissibili potenzialmente devastanti, in particolare attraverso la sorveglianza, la diagnosi e la comunicazione;
- una maggiore flessibilità per adeguare le norme alle situazioni locali e alle questioni emergenti come quelle legate al clima e al cambiamento sociale.

Stabilisce requisiti per:

- la prevenzione delle malattie e la preparazione a possibili focolai (ad esempio misure di biosicurezza) come l'uso di strumenti diagnostici, vaccinazioni e trattamenti medici;
- l'individuazione e la registrazione di animali e determinati prodotti di origine animale (ad esempio sperma, ovuli, embrioni) nonché la certificazione e il tracciamento delle rispettive partite;
- l'ingresso di animali e di prodotti di origine animale nell'Unione e i loro movimenti interni;
- il controllo e l'eradicazione delle malattie, comprese le misure di emergenza, tra cui le restrizioni ai movimenti degli animali, l'abbattimento e la vaccinazione.

Le norme riguardano le malattie animali per tutti gli animali detenuti (compresi, in alcuni casi, gli animali da compagnia), gli animali selvatici e i prodotti di origine animale, sia terrestri che acquatici. Non riguardano direttamente il benessere degli animali, anche se il legame tra la salute degli animali e il loro benessere è riconosciuto e preso in esame quando si considera l'impatto della malattia.

Alcuni regolamenti che integrano o attuano la normativa in materia di sanità animale dell'Unione sono:

- il regolamento delegato (UE) 2018/1629 relativo all'elenco delle malattie;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 relativo alle categorie di malattie elencate, modificato di recente dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/925;
- il regolamento delegato (UE) 2019/2035 per quanto riguarda gli stabilimenti che detengono animali terrestri e gli incubatoi nonché la tracciabilità, modificato di recente dal regolamento delegato (UE) 2021/2168;
- il regolamento delegato (UE) 2020/686 per quanto riguarda i movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti, modificato di recente dal regolamento delegato (UE) 2021/880;
- il regolamento delegato (UE) 2020/687 per quanto riguarda la prevenzione e il controllo di determinate malattie, modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1140;
- il regolamento delegato (UE) 2020/688 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova, modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1706;
- il regolamento delegato (UE) 2020/689 per quanto riguarda la sorveglianza e i programmi di eradicazione per determinate malattie emergenti, modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/881;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2020/690 per quanto riguarda le malattie elencate oggetto di programmi di sorveglianza dell'Unione;
- il regolamento delegato (UE) 2020/691 per quanto riguarda gli stabilimenti di acquacoltura;
- il regolamento delegato (UE) 2020/692 per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, modificato di recente dal regolamento delegato (UE) 2022/54;
- il regolamento delegato (UE) 2020/990 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2020/999 per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e la tracciabilità del materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 per quanto riguarda la comunicazione delle malattie elencate;
- il regolamento delegato (UE) 2020/2154 per quanto ri-

guarda le prescrizioni in materia di sanità animale, certificazione e notifica per i movimenti all'interno dell'Unione di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri;

- il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda i certificati sanitari degli animali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci, modificato di recente dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1219;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari degli animali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di animali acquatici, modificato di recente dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1471;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari degli animali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di animali terrestri, modificato di recente dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/497;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, modificato di recente dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/704;
- il regolamento delegato (UE) 2021/520 per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti, modificato di recente dal regolamento delegato (UE) 2021/1064;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 per quanto riguarda l'identificazione e la registrazione degli equini e che istituisce modelli di documenti di identificazione per tali animali;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2037 per quanto riguarda gli esoneri dagli obblighi di registrazione degli stabilimenti di acquacoltura e conservazione della documentazione per gli operatori;
- il regolamento delegato (UE) 2022/139 per quanto riguarda la gestione, lo stoccaggio e il rinnovo delle scorte delle banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici e le prescrizioni in materia di biosicurezza, bioprotezione e biocontenimento per il funzionamento di tali banche;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2022/140 per quanto riguarda le banche dell'Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1345 per quanto riguarda la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti che detengono animali terrestri e che raccolgono, producono, trasformano o stoccano materiale germinale.